Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 aprile 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 3 APRILE 1965:

MINISTERO DELLA SANITA'
DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 44 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3935/R in data 30 dicembre 1964.

Elenco n. 45 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(441-442)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 *marzo* 1965, *n.* **203.**
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° fino a	L.	15.000.000
2° »	»	25.000.000
3° »	»	50.000.000
4° »	»	100.000.000
5° »	»	250.000.000
6° »	»	500.000.000
7° »	»	1.000.000.000
8° »	»	2.500.000.000
9° »	»	5.000.000.000
10° oltre	»	5.000.000.000 ».

Art. 3.

La lettera *f)* del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituita dalla seguente:

« *f)* da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane; ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale ».

Al quarto comma dello stesso articolo 8, le lettere *b)* ed *h)* sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;

h) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane; ».

Art. 5.

I pareri già espressi dai Comitati regionali per l'Albo nazionale dei costruttori sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni hanno pieno valore di decisione, ai fini della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori delle imprese richiedenti.

Art. 6.

Il numero 4) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto Ufficio ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« (*Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane*).

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;

b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico ».

Art. 8.

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
« 1 fino a L. 15.000.000 . . . . . L. 4.000 ».

Art. 9.

Alla fine del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o di consorzio ».

Art. 10.

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato ».

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **204**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato di L. 200.000 (duecentomila) « in cartelle Sarde », disposto dalla defunta signora Carlotta Mauri ved. Berti, con testamento olografo del 15 gennaio 1963, pubblicato per atto a rogito notaio dott. Nicola Scorza di Milano, in data 23 settembre 1963, n. 24910 del repertorio, n. 2061 della raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **205**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gregorio Magno, in zona Pian Due Torri della frazione Magliana del comune di Roma.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 14 dicembre 1963, integrato con altro decreto del 15 stesso mese ed anno e con dichiarazione del 2 marzo 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Gregorio Magno, in zona Pian Due Torri della frazione Magliana del comune di Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **206**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pier Damiani, al Villaggio Bernocchi della località Acilia del comune di Roma.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta, del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 9 febbraio 1962, integrato con altro decreto del 10 febbraio 1962 e con dichiarazione del 30 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pier Damiani, al Villaggio Bernocchi della località Acilia del comune di Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **207**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. del SS.mo Rosario, in località Casine della frazione Paterno del comune di Ancona.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ancona in data 31 marzo 1946, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 23 febbraio 1962 e del 12 giugno 1964, relativo all'erezione della Parrocchia della B.M.V. del SS.mo Rosario, in località Casine della frazione Paterno del comune di Ancona. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **208**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Acerra (Napoli).

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Acerra (Napoli), e viene inoltre riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acerra in data 2 febbraio 1964, relativo all'assegnazione alla Chiesa anzidetta di due immobili stralciati dal patrimonio del Beneficio parrocchiale omonimo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **209**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in località « Comina Bassa » del comune di Pordenone (Udine).

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in località « Comina Bassa » del comune di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1964.

Nomina di un componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e numero 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente, ai fogli numeri 95 e 94, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 21 ottobre 1964, n. 38/1537, con la quale il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha designato, quale rappresentante in seno al predetto Consesso, il direttore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ing. Eugenia Niccolò Grillo, in sostituzione del direttore generale ing. Giuseppe Paleologo, deceduto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'ingegnere Eugenia Niccolò Grillo, direttore generale della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominata membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione dell'ing. Giuseppe Paleologo.

Art. 2.

L'ing. Eugenia Niccolò Grillo è assegnata alle sezioni IV e VI del Consiglio superiore dei lavori pubblici a far tempo dalla stessa data.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Registro n. 5, *foglio n.* 352

(2184)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con decreto ministeriale 9 settembre 1964, n. 19707, il dott. ing. Enrico Reggiani, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stato collocato a riposo dal 1° dicembre 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 24 dicembre 1964 il dott. ing. Loris Faggioni, ispettore generale del Genio civile, è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (coefficiente 900) con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) nonchè le altre competenze spettantigli per legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1965
Registro n. 9, *foglio n.* 169

(2182)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965.

Assegnazione del presidente alla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data con il quale il dott. ing. Loris Faggioni è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 24 dicembre 1964 il dott. ing. Loris Faggioni, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è preposto alla quinta sezione del Consiglio superiore medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Registro n. 8, *foglio n.* 380

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Teramo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Teramo vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Atri, Nereto, Montorio al Vomano, Bisenti, Civitella del Tronto;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Teramo, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Teramo.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Teramo ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Atri, con sede in comune di Atri, comprendente i territori dei comuni di Atri, Cellino Attanasio, Montefino, Castilenti, Pineto, Silvi, per una superficie agraria forestale di ettari 22.297 e di terreno coltivato di Ha. 19.372;

2) Nereto, con sede in comune di Nereto, comprendente i territori dei comuni di Nereto, Colonnella, Tortoreto, Alba Adriatica, Corropoli, Controguerra, Torano Nuovo, Sant'Omero, per una superficie agraria forestale di Ha. 15.481 e di terreno coltivato di Ha. 14.905;

3) Montorio al Vomano, con sede in comune di Montorio al Vomano, comprendente i territori dei comuni di Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso d'Italia, Pietracamela, Fano Adriano, Crognaleto, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.949 e di terreno coltivato di Ha. 22.050:

4) Bisenti, con sede in comune di Bisenti, comprendente i territori dei comuni di Bisenti, Basciano, Penna Sant'Andrea, Cermignano, Castel Castagna, Castelli, Arsita, Castiglione Messer Raimondo, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.605 e di terreno coltivato di Ha. 16.832;

5) Civitella del Tronto, con sede in comune di Civitella del Tronto, comprendente i territori dei comuni di Civitella del Tronto, Campli, Valle Castellana, Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.153 e di terreno coltivato di Ha. 21.771.

Roma, addì 5 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1965.
Nuove caratteristiche tecniche delle fascette contrassegno per distillati di vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
SENTITO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria e del commercio n. 65089 del 27 gennaio 1965;

Decreta:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato in fascette per l'identificazione dei recipienti contenenti acqueviti di vino istituiti con decreto ministeriale 16 giugno 1959, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto stampati in calcografia a due colori (i bordi esterni, il fondo, lo stemma dello Stato e le leggende fisse) e in tipografia (la numerazione, la serie, la sottoserie, i tagli e le indicazioni dell'invecchiamento) su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro.

La filigrana in chiaro è costituita da stelline a cinque punte, distese su tutto il foglio di stampa.

I contrassegni dei tagli fino a litri 1/10 e da litri 1/4, nel formato carta di m/m 30×110 e nel formato stampa di m/m 20×100, presentano un fondo rosa marezzato, limitato in alto e in basso da due bordi lineari stampati in nero, lo stemma dello Stato ugualmente in nero sulla sinistra, e le scritte: IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - DISTILLATO DI VINO - CONTRASSEGNO DI STATO - SERIE - SOTTOS. (sotto lo stemma) E N. stampati in rosso; indi le leggende dei due tagli: Fino a litri 1/10 (oppure 1/4) e le indicazioni dell'invecchiamento stampate in nero: DISTILLATO DI VINO - (oppure: DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA 1 A 3 ANNI DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO PIÙ DI 3 ANNI).

I contrassegni dei tagli da litri 1/2, 3/4, 1, 1½ e 2, nel formato carta di m/m 30×151 e nel formato stampa di m/m 22,5×145,5, presentano un fondo rosso marezzato, limitato in alto e in basso da due bordi lineari stampati in nero, lo stemma dello Stato in nero sulla sinistra, e le scritte fisse: IMPOSTA FABBRICAZIONE - DISTILLATO DI VINO - CONTRASSEGNO DI STATO - SERIE - SOTTOS. - N. - ricavate in negativo dal fondo sulla destra dello stemma; indi le leggende dei vari tagli: da litri 1/2 (oppure 3/4, 1, 1 1/2, 2) e le indicazioni dell'invecchiamento: DISTILLATO DI VINO (oppure: DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA 1 A 3 ANNI - DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO PIÙ DI 3 ANNI) stampate in nero.

Art. 2.

E' consentito l'impiego dei contrassegni di vecchio tipo fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1965.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1962, con il quale la durata del Consorzio predetto è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1964, con il quale è stata fissata fino al 31 dicembre 1964 la durata della gestione commissariale del Consorzio;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla proroga della gestione commissariale anzidetta;

Decreta:

E' prorogata fino al 30 giugno 1965 la gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e confermato nell'incarico di commissario l'avv. Armando Izzo.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che sono in corso giudizi in cui si controverte circa il possesso della qualità di socio da parte di alcuni nominativi e circa la legittima costituzione dell'assemblea che ha provveduto all'elezione degli attuali organi amministrativi e di controllo della Banca Popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina); che altre impugnative potrebbero essere avanzate in futuro al medesimo scopo; che, infine, tale situazione, determinando uno stato di persistente incertezza in ordine alla legittimità degli organi medesimi, ne pregiudica gravemente il regolare funzionamento;

Ritenuto che detta situazione integri gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Terracina (Latina), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(2281)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) - Società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nell'omonimo Comune, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e l'assoggettamento della stessa amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965.

Il Ministro: COLOMBO

(2283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1103 del 23 marzo 1965. Tariffe di acquedotti

Con circolare n. 1103 del 23 marzo 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);
Considerata l'urgenza (art. 3 del precreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera

TARIFFE DI ACQUEDOTTI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti generali del Comitato interministeriale dei prezzi n. 171 dell'11 maggio 1949, n. 353 del 18 febbraio 1953 e in quelli particolari n. 935 dell'8 agosto 1961 per l'Ente Acquedotti Siciliani; n. 534 del 22 dicembre 1955 per l'acquedotto di Napoli; n. 979 del 15 febbraio 1962 per l'acquedotto di Modena e per l'acquedotto di Chivasso (Torino); n. 778 del 9 aprile 1959 per l'acquedotto del Monferrato e n. 1019 del 13 dicembre 1962 per l'acquedotto del Consorzio idrico del Piceno, nonchè degli altri provvedimenti particolari adottati dai Comitati provinciali dei prezzi, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° aprile 1965 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare le tariffe ed i sovraprezzi sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 per essi indicati, oltre le maggiorazioni sui diritti fissi per nolo contatori e diritti accessori stabilite dal provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959:

1. *Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) - Palermo*

a) per tutti gli acquedotti, sulle tariffe di vendita dell'acqua legalmente praticate alla data del presente provvedimento, l'E.A.S. è autorizzato ad applicare aumenti non superiori al 50% purchè le tariffe risultanti non vengano a superare le seguenti misure massime riferite a mc. di acqua venduta:

per gli acquedotti a gravitazione: L. 70 per l'acqua entro i minimi di consumo annuali e L. 90 per l'acqua eccedente detti minimi;

per gli acquedotti a sollevamento: L. 80 per l'acqua entro i minimi di consumo annuali e L. 100 per l'acqua eccedente detti minimi;

b) restano escluse da ogni aumento e confermate nelle attuali misure massime legalmente praticate le tariffe che, alla data del presente provvedimento, risultino superiori ai limiti massimi in valore assoluto riferiti a mc. indicati al punto *a*);

c) i diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione e altri introiti accessori, applicabili nei confronti dei soli utenti che fruiscano di misuratori di proprietà dell'Ente, restano regolati dal citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 778 del 9 aprile 1959;

d) tutte le norme predette saranno applicate anche nei confronti degli acquedotti la cui gestione è assunta dall'E.A.S. posteriormente alla data del presente provvedimento;

e) nei riguardi di acquedotti completamente di nuova costruzione, per i quali manchi il riferimento ad una situazione tariffaria preesistente, i limiti massimi in valore assoluto sia delle tariffe che dei diritti fissi non possono essere superiori alle misure indicate nei punti *a*) e *c*).

I minimi di consumo annuale a prezzo più basso, per questi nuovi acquedotti, qualora si rendano necessari, saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio in misure non inferiori a quelle legali in atto per acquedotti analoghi per capacità e numero di utenti, gestiti dallo stesso Ente;

f) gli acquedotti che acquistano acqua dall'E.A.S. sono autorizzati ad applicare nei confronti dei loro utenti aumenti non superiori a quelli applicati dallo stesso Ente nei loro confronti in virtù del presente provvedimento le aziende acquedottistiche che si avvalgono di tale facoltà sono obbligate a segnalare, entro 90 giorni dalla data della decorrenza, ai Comitati provinciali prezzi locali, la misura dell'aumento praticato con la giustificazione dell'aumento stesso, sotto pena di decadenza.

2) *Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli*

Per le forniture effettuate nel comune di Napoli . . 6200%
Per le forniture agli acquedotti subdistributori delle province di Napoli, Benevento, Avellino e Caserta 5650%

Si confermano le disposizioni contenute nel comma 2) del provvedimento n. 386 dell'11 novembre 1953, con le quali gli acquedotti, che acquistano acqua, sono stati autorizzati ad applicare gli stessi aumenti consentiti alle aziende loro fornitrici; le aziende acquedottistiche, che si avvalgano di tale facoltà, sono obbligate a segnalare, entro 90 giorni dalla data della decorrenza, ai Comitati provinciali prezzi locali la misura dell'aumento praticato con la giustificazione dell'aumento stesso, sotto pena di decadenza.

3) *Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo*

Tariffe di L. 30 al mc. per i minimi di consumo di 61 mc. quadrimestrali e di L. 60 al mc. per le eccedenze oltre detti minimi.

Per le convivenze (esclusi gli alberghi di lusso) tariffa unica di L. 30 al mc. indipendentemente dal consumo.

4) *Azienda municipalizzata acquedotto di Ancona*

Tariffa unica massima di L. 45 al mc.

5) *Acquedotto comunale di Modena della Soc. p. Az. Crea*

Aumento del 4400% sulle tariffe bloccate nel 1942.

6) *Aziende industriali municipalizzate acquedotto di Vicenza*

Tariffa di L. 27 a mc. per le utenze della sola zona bassa. Resta invariata in L. 45 al mc. l'attuale tariffa della zona alta.

7) *Società az. acquedotto del Monferrato - Torino*

Aumento del 5900% sulle tariffe bloccate nel 1942.

8) *Acquedotto comunale di Alba (Cuneo)*

Tariffa normale massima di L. 42 a mc.
Entro il predetto limite, le tariffe per idranti antincendi sono fissate dal competente Comitato provinciale prezzi.

9) *Acquedotto di Chivasso (Torino) della Società Crea*

Aumento del 4500% sulle tariffe bloccate nel 1942.

10) *Acquedotto comunale di Bronte (Catania)*

Aumento del 4500% sulle tariffe bloccate nel 1942.

11) *Acquedotto comunale di Chieri (Torino) della Società per la condotta di acque potabili*

Aumento del 4800% sulle tariffe bloccate nel 1942.

12) *Acquedotto comunale di Mogliano Veneto (Treviso) della Società az. Crea*

Aumento del 5000% sulle tariffe bloccate nel 1942.

13) *Acquedotto comunale di Besozzo (Varese)*

Aumento del 5900% sulle tariffe bloccate nel 1942.

14) *Società acquedotto « Rio Freddo » di Santo Stefano d'Aveto (Genova)*

Aumento del 4000% sulle tariffe bloccate nel 1942 e istituzione della tariffa di L. 35 al mc. per l'acqua a contatore.

15) *Acquedotto comunale di Viù (Torino)*

Aumento del 5500% sulle tariffe bloccate nel 1942.

16) *Consorzio acquedotto rurale di Sale Langhe (Cuneo)*

Aumento del 4400% sulle tariffe bloccate nel 1942.

17) *Consorzio idrico intercomunale del Piceno (Ascoli Piceno)*

Aumento del 20% sulle attuali tariffe con la limitazione che le nuove tariffe non risultino superiori alle L. 48 al mc.

18) *Acquedotto comunale di Luino (Varese)*
Aumento del 4400% sulle tariffe bloccate nel 1942.

19) *Acquedotto comunale di Manziana (Roma)*
Aumento da L. 4.000 a L. 5.000 del canone annuale.

20) *Acquedotto comunale di Casina (Reggio Emilia)*
Tariffa unica massima di L. 45 al mc.

21) *Acquedotto comunale di Fidenza (Parma)*
Aumento del 4200% sulle tariffe bloccate nel 1942.

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(2245)

Circolare n. 1104 del 23 marzo 1965.
Revisione delle tariffe di acquedotti

Con circolare n. 1104 del 23 marzo 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 353 del 18 febbraio 1953, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a cosentire, per le aziende acquedottistiche che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola Provincia, aumenti fino al massimo del 4400 % per gli acquedotti a gravitazione e del 4900% per quelli a sollevamento, rispetto alle tariffe ed ai prezzi blocati nel 1942, ferme restando le disposizioni sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, previste dal provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959.

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(2246)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10252 in data 20 marzo 1965, sono state approvate — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno con sede in Caserta, deliberate col parere favorevole della Consulta, dal commissario straordinario dell'Ente in data 25 gennaio 1965.

(2047)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° marzo 1965, concernente la aggregazione dell'Istituto culturale tedesco di Napoli al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari, pubblicato a pag. 1109 della *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 10 marzo 1965, alla terza riga dell'art. 1, ove è detto: « tabella *B* » leggasi: « tabella *A* ».

(2118)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Leni (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2191)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Isnello (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.215.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, la provincia di Modena, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.089.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Malagnino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2162)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Onano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2163)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2164)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Sarzano (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2165)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Casalmorano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Lastebasse (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.106.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Radda in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196)

Autorizzazione al comune di Torrazza Coste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Torrazza Coste (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.592.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195)

Autorizzazione al comune di Cesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Cesio (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Filignano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.893.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 2 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,75	624,7650	624,78	624,77	624,76	624,79	624,78	624,76	624,78
$ Can.	578,47	578 —	578,30	577,90	576,20	578,60	578,01	578,50	578,60	578 —
Fr. Sv.	143,65	143,90	143,78	143,805	143,95	143,66	143,82	143,65	143,66	143,85
Kr. D.	90,24	90,22	90,24	90,225	90,20	90,22	90,23	90,25	90,22	90,21
Kr. N.	87,32	87,31	87,33	87,335	87,30	87,32	87,315	87,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,65	121,65	121,65	121,64	121,60	121,65	121,65	121,65	121,65	121,64
Fol.	173,56	173,64	173,60	173,67	173,70	173,58	173,63	173,58	173,58	173,59
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,5910	12,59	12,59	12,5905	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,5150	127,51	127,50	127,49	127,505	127,50	127,49	127,50
Lst.	1743,35	1743 —	1742,95	1743 —	1743,125	1742,70	1743,10	1743 —	1742,70	1743,10
Dm. occ.	157,07	157,16	157,19	157,175	157,05	157,11	157,165	157,10	157,11	157,15
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19625	24,15	24,19	24,1935	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,745	21,80	21,74	21,7410	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 2 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	101,40
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,20
Id 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,20
Id 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,785
1 Dollaro canadese	577,955
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	90,227
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	121,645
1 Fiorino olandese	173,65
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1743,05
1 Marco germanico	157,17
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,743

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Terracina (Latina):

Dispone:

L'avv. Ettore Moraca è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca Popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), ed i signori dott. Domenico Berardi, rag. Giovanni Benvenuti e dott. Alessandro Palliccia sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Governatore: CARLI

(2282)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 24 marzo 1965 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune;

Dispone:

L'avv. Fulvio Gualtieri è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) — Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune — ed i signori avv. Aldo Gabriele, avv. Gaetano Marotti e dottor Alberto Cangiano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1965

Il Governatore: CARLI

(2284)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso a otto borse di studio in materia di idrocarburi, indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1963

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1963, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 luglio 1963, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di otto borse di studio, di cui:

a) sei dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere, presso Istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi o informazioni all'estero, presso Istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi e argomenti relativi sempre agli idrocarburi;

Considerato che al concorso stesso:

1) hanno chiesto di partecipare i seguenti quattro concorrenti:

Bovio dott. Donato, per compiere un corso di studi all'estero;

Sarpi dott. Ernesto, per compiere un corso di studi all'estero o in Italia;

Laureti dott. Lamberto, per compiere un corso di studi in Italia;

Finazzi-Agrò dott. Giorgio, per compiere un corso di studi in Italia;

2) che il dott. Donato Bovio non ha presentato la documentazione prescritta dal bando di concorso, pur essendo stato invitato a sciogliere la riserva in proposito formulata con la domanda di partecipazione al concorso;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 6 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1964, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 267 e decreto ministeriale 4 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1964, registro n. 18 Industria commercio, foglio n. 73;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicata:

Per un corso di studi e informazioni da compiere all'estero:

Sarpi dott. Ernesto . . . . . . punti 74/100

Per un corso di studi e ricerche sperimentali da compiere in Italia:

1) Sarpi dott. Ernesto . . . . . punti 74/100
2) Laureti dott. Lamberto . . . . » 54/100
3) Finazzi-Agrò dott. Giorgio . . . » 47/100

Art. 2.

Il dott. Ernesto Sarpi è dichiarato vincitore, in via alternativa, della borsa di studio per l'estero di L. 2.000.000 e della borsa di studio per l'interno di L. 1.000.000, lasciando allo stesso la facoltà di scegliere una fra le due borse di studio di cui è dichiarato vincitore. Il dott. Lamberto Laureti ed il dott. Giorgio Finazzi-Agrò sono dichiarati vincitori ciascuno di una delle borse di studio per l'interno, di L. 1.000.000.

Art. 3.

Il dott. Ernesto Sarpi è tenuto, a norma dell'art. 5 del bando di concorso, a compiere studi e ricerche in modo particolareggiato, nel campo della micropaleontologia applicata alla ricerca di idrocarburi.

Detto corso dovrà essere effettuato presso i Laboratori della Gulf Oil Co., Research Developing Centre, Harmeville, Pensylvania - U.S.A. o presso i Laboratori micropaleontologici dell'AGIP Mineraria di San Donato Milanese, a seconda che il dott. Sarpi scelga di frequentare il corso di studi all'estero o in Italia.

Art. 4.

Il dott. Lamberto Laureti è tenuto, a norma dell'art. 5 del bando di concorso ad effettuare studi e ricerche sull'interpretazione delle strutture geologiche per mezzo della fotografia aerea quale mezzo di indagine per le ricerche petrolifere, compiendo un riesame dell'assetto strutturale della pianura situata tra il monte Pisano, il monte Albano e l'Appennino di Lucca e Pistoia, nonchè della zona compresa tra il lago d'Iseo ed il lago di Garda.

Detto corso dovrà essere effettuato presso il Laboratorio di fotointerpretazione dell'AGIP Mineraria, San Donato Milanese.

Art. 5.

Il dott. Giorgio Finazzi-Agrò, è tenuto a norma dell'art. 5 del bando di concorso ad effettuare studi sulle relazioni tra porosità e permeabilità e sulle loro applicazioni pratiche nel campo della ricerca e dello sfruttamento degli accumoli di idrocarburi.

Detto corso dovrà essere effettuato, in base alla proposta della Commissione giudicatrice, presso un Istituto di idraulica o di fisica tecnica e di arte mineraria o di meccanica dei giacimenti di idrocarburi, attrezzati per tali tipi di ricerca, e non presso l'Istituto di geologia applicata della Facoltà di ingegneria di Roma o di Napoli come richiesto dal dottor Finazzi-Agrò.

Art. 6.

Ciascun corso di studi avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere improrogabilmente ultimato entro il 31 dicembre 1965.

Al termine di detto periodo i vincitori dovranno trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio una circostanziata relazione intorno all'attività svolta, come previsto dall'art. 5 del bando di concorso.

Art. 7.

Il pagamento delle borse di studio ai vincitori, sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando di concorso.

Art. 8.

La spesa relativa grava sul capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1962-63, da utilizzare in base alle disposizioni vigenti, fino al 31 dicembre 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1965
Registro n. 5 *Industria e commercio, foglio n.* 393

(2211)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242, del 1° ottobre 1964, avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno, 4, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1965.

(2216)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in s.p.e. di due sottotenenti delle capitanerie di porto, indetto con decreto ministeriale in data 27 luglio 1964.

Nel foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 22, in data 17 marzo 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 23 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 2, dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in s.p.e. di due sottotenenti delle capitanerie di porto bandito con decreto interministeriale 27 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 agosto 1964.

(2155)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del candidato risultato idoneo nel concorso per titoli per la nomina di cinquanta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare, indetto con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963.

Nel foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 22, in data 17 marzo 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 8 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1965, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 227, del candidato risultato idoneo nel concorso per titoli per la nomina di cinquanta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare, bandito con decreto ministeriale 15 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1963.

(2156)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del candidato risultato idoneo nel concorso, per esami, a dieci posti di tenente in s.p.e. nel Corpo delle armi navali, indetto con decreto ministeriale in data 30 luglio 1964.

Nel foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 22, in data 17 marzo 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1965, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 253, del candidato risultato idoneo nel concorso, per esami, a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo dele armi navali, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 31 agosto 1964.

(2157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7384 del 17 marzo 1964, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Palermo, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:
Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Priolo dott. Antonino, medico provinciale superiore;
Nicolosi prof. Gioacchino, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Palermo;
Schirosa prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;
Pindaro dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;
Buscemi dott. Santo, medico condotto.

Segretario:
Traina dott. Pietro, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo della Prefettura ed all'albo dei Comuni interessati.

La Commissione avrà sede in Palermo e non potrà iniziare i suoi lavori se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, addì 22 marzo 1965

Il medico provinciale: MORANTE

(2172)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090 del 30 agosto 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazionii prescritte dalle vigenti disposizioni di legge;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano è costituita come appresso:

Presidente:
Nania dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Mazzetti prof. dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Firenze;
Teodori prof. dott. Ugo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Firenze;
Iervolino dott. Paolo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Malasoma dott. Renzo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Salvadori dott. Aldo, ufficiale sanitario di Arezzo;

Segretario:
Urso dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Firenze presso l'Istituto di igiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dei Comuni interessati e in quelli dell'Ufficio del medico provinciale e della prefettura di Arezzo.

Arezzo, addì 23 marzo 1965

Il medico provinciale: MARCECA

(2151)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5851 in data 5 settembre 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto indetto con decreto n. 3291 del 19 giugno 1962;
Visto il proprio decreto n. 4245 in data 28 novembre 1964, con il quale, a modifica del precedente, vengono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata i dottori:
dottori:
Zanninello Giovanni: condotta 3ª di Cavarzere;
Toni Arnaldo: condotta di Pellestrina-Venezia;
Fajeti Gherardo: condotta 4ª di Cavarzere.
Atteso che il dott. Zanninello Giovanni, dichiarato vincitore della 3ª condotta medica di Cavarzere, ha rinunciato alla condotta medesima e che i dottori Legrenzi Giuseppe e D'Amanzo Antonio, dichiarati vincitori rispettivamente della 8ª e 12ª condotta di Venezia, hanno rinunciato alle condotte predette;
Considerato pertanto che si rende necessario dichiarare altri vincitori per la condotta medica 4ª del comune di Cavarzere e per le condotte 8ª e 12ª del comune di Venezia;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 5849 del 5 settembre 1965, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati e quanto altro gli stessi hanno fatto presente in ordine all'accettazione delle condotte;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I medici sottonotati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:
1) D'Amanzo Antonio: condotta 8ª di Venezia;
2) Spagnol Aldo: condotta 12ª di Venezia;
3) Sigovini Domenico: condotta 4ª di Cavarzere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo della Prefettura di Venezia, dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni di Venezia e di Cavarzere.

Venezia, addì 22 marzo 1965

Il medico provinciale: CANALIS

(2149)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.